



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU  
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



## **Azione di Sistema “Welfare to Work”**

### **Avviso pubblico Regione Sardegna 2016**

#### **Intervento a supporto del reimpiego dei lavoratori espulsi dai processi produttivi**

(approvato con Determinazione dirigenziale n. 502/ASPAL del 18/07/2016)

#### **Art. 1. Premessa e riferimenti normativi**

##### **1.1. Premessa**

La Regione Sardegna, secondo quanto disposto dalle Direttive dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 0001276 del 28/06/2016 e n. 0001372 del 12/07/2016, promuove un intervento finalizzato a supportare il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori espulsi dai processi produttivi sardi del settore tessile, di quelli destinatari degli Accordi istituzionali stipulati dall'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale il 23 marzo 2016 e il 15 giugno 2016, e dei lavoratori ex dipendenti di Agenzia di lavoro interinale presso la società Rockwool.

Le attività messe in campo con l'intervento intendono contribuire a dare una risposta concreta all'attuale quadro di crisi, alla ripresa imprenditoriale della Sardegna, sollecitando la domanda di lavoro locale attraverso la promozione di un adeguato sistema incentivante.

Il presente Avviso, che prosegue l'iniziativa approvata dalla Regione Sardegna con la Deliberazione nr. 49/10 del 09.12.2014, è finanziato con risorse regionali nell'ambito dell'Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012 – 2016.

##### **1.2. Riferimenti normativi**

La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (di seguito ASPAL), adotta il presente Avviso pubblico in coerenza e attuazione della seguente normativa e dei seguenti documenti:

- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU  
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



- Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/10 del 09.12.2014 avente ad oggetto “Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego 2012-2014”;
- Decreto dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale n.230/DecA/3 del 5 Febbraio 2015 inerente l’atto di indirizzo interpretativo e applicativo, per l’azione amministrativa e la gestione del programma di azione Welfare to Work 2012-2014, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 49/10 del 9 dicembre 2014;
- Legge Regionale 11 maggio 2015, n.12 “Modifiche all’articolo 2 della Legge Regionale n. 17 del 2013 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale). Autorizzazione di spesa per l’anticipazione degli ammortizzatori sociali in deroga”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/2 del 17.06.2015 inerente la Programmazione Unitaria 2014-2020 Strategia 1 “Investire sulle Persone - Priorità lavoro”, che prevede nel programma degli interventi 2.2.3 “Azione di sistema per le politiche di reimpiego – Welfare to Work”;
- Decreto dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale n. 2185/DecA/11 del 14 ottobre 2015 relativo all’atto di indirizzo interpretativo e applicativo per l’azione amministrativa e la gestione del programma Welfare to Work 2012-2016;
- Accordo procedimentale (ai sensi dell’ art. 24 della L.R. 22 agosto 1990, n. 40 e degli artt. 11 e 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.) R.A.A 50/2015 sottoscritto il 20.10.2015 tra il Direttore generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e il Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro per la realizzazione dell’Avviso Pubblico;
- Legge regionale 17 maggio 2016 n. 9 “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”, che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) attribuendole il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale dell’Agenzia regionale per il lavoro;
- Direttiva dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 0001276 del 28/06/2016 per l’estensione dell’azione di sistema Welfare to Work in favore dei lavoratori espulsi dai processi produttivi del settore tessile della Regione Sardegna e ai lavoratori destinatari degli Accordi istituzionali stipulati dall’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale il 23 marzo 2016 e il 15 giugno 2016;
- Direttiva dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 0001372 del 12/07/2016 che estende le azioni di sistema Welfare to Work per il 2016 ai lavoratori ex dipendenti di Agenzia di lavoro interinale presso la società Rockwool



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU  
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



già inseriti nel primo Avviso Welfare to Work 2012-2014 in quanto destinatari di apposito Accordo istituzionale.

## Art. 2. Soggetti destinatari e beneficiari dell'intervento

### 2.1 Destinatari

I destinatari del presente Avviso devono possedere i seguenti requisiti:

- essere residenti nella Regione Sardegna;
- appartenere ad una delle seguenti categorie:
  - lavoratori espulsi dai processi produttivi del settore tessile della Regione Sardegna;
  - ex dipendenti delle società indicate negli Accordi istituzionali stipulati dall'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale il 23 marzo 2016 e il 15 giugno 2016<sup>1</sup>, come stabilito nella Direttiva assessoriale prot. n. 0001276 del 28/06/2016;
  - ex dipendenti di Agenzia di lavoro interinale presso la società Rockwool e già inseriti nel primo Avviso Welfare to Work 2012-2014 come stabilito nella Direttiva assessoriale prot. n. 0001372 del 12/07/2016;
- essere considerati lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento (UE) nr. 651/2014 del 17 giugno 2014 art. 2 punti 4 e 99<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Le società individuate dagli Accordi stipulati dall'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale il 23 marzo 2016 e il 15 giugno 2016 sono:

- Unilever – Akhela - Guspini per la vita - ex Ila - CO.BI.CEM - A.PR.I.CA. srl (Cava di Segariu) - Acentro Spa - Laborvetro srl - CEDI Sardegna e Mercurio srl - Arbatax 2000 srl (Cartiera di Arbatax) - Idea Motore.

<sup>2</sup> Per «lavoratore svantaggiato» secondo la definizione dell'art. 2, punto 4 Regolamento (UE) N. 651 del 17 giugno 2014 si intende chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Per «lavoratore molto svantaggiato» secondo la definizione dell'art. 2, punto 99, del Regolamento (UE) N. 651/2014 si intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
- b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;



Gli elenchi contenenti i nominativi dei lavoratori destinatari dell'Avviso possono essere reperiti presso i Centri per l'Impiego (CPI).

I destinatari delle agevolazioni non devono risultare coniugi, parenti e affini entro il secondo grado dei seguenti soggetti beneficiari:

- il titolare, se si tratta di impresa individuale;
- i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i soci e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società;
- oppure qualsiasi altro soggetto titolare di poteri gestionali o della legale rappresentanza del beneficiario.

L'incompatibilità per ragioni di parentela o affinità non opera per i soci di cooperative che abbiano un numero di soci uguale o superiore a 50 o per i soci che detengano un capitale sociale uguale o inferiore al 2%.

**I requisiti sopra richiamati devono essere posseduti alla data di assunzione del destinatario da parte del soggetto beneficiario.**

## 2.2 Beneficiari

I soggetti beneficiari del presente Avviso sono datori di lavoro:

- che abbiano sede legale e/o operativa nella Regione Sardegna al momento della richiesta di ammissione al contributo e dell'erogazione dell'incentivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, par 5, lett. a) del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014;
- che effettuino assunzioni a tempo indeterminato, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso ed entro il 31/12/2016, di lavoratori espulsi dai processi produttivi aventi i requisiti di cui al precedente punto 2.1;
- il cui rappresentante legale, al momento della presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non sia dipendente dell'Amministrazione regionale sarda e degli Enti e Agenzie della Regione Autonoma della Sardegna.

Le agenzie di somministrazione possono accedere ai contributi esclusivamente per il personale assunto e utilizzato direttamente dalle agenzie stesse. Pertanto non sono ammissibili tutte le assunzioni comunicate mediante modello UNISOMM ex D.M. (Ministero del lavoro) 30.10.2007.

I datori di lavoro che intendono richiedere il contributo devono, inoltre, essere nelle condizioni di dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, quanto indicato nell'Allegato 2 di cui all'art. 5.



### Art. 3. Descrizione dell'Intervento

L'intervento prevede l'erogazione di:

- **bonus assunzionale:**

- per ciascuna assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno effettuata da datori di lavoro che abbiano sede legale nell'ambito dell'Unione Europea e sede operativa e/o legale nella Regione Sardegna al momento della richiesta di ammissione al contributo e dell'erogazione dell'incentivo, è previsto un incentivo una tantum dell'importo massimo erogabile di **€ 12.500,00 lordi**;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato ma a tempo parziale con un monte ore settimanale inferiore al 75% del monte ore settimanale previsto dal CCLN per un contratto a tempo pieno, il contributo sarà corrisposto in misura proporzionalmente ridotta rispetto al numero delle ore.

Qualsiasi riduzione dell'orario di lavoro che avvenga successivamente all'erogazione del contributo dovrà essere tempestivamente comunicata dal datore di lavoro beneficiario del contributo all'Agenzia e determinerà un riproporzionamento dell'ammontare del contributo concesso con obbligo di restituzione della quota eccedente.

- **dote formativa** on the job una tantum dell'importo massimo erogabile di **€ 5.000,00 lordi** da erogarsi in favore dei datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all'art 2.2 del presente Avviso, per azioni formative di adattamento delle competenze (della durata minima di 60 ore da erogare entro 6 mesi dalla data di assunzione) a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti destinatari delle azioni di reimpiego.

L'intervento è rivolto ai datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.2 che effettuino **assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato a far data dalla pubblicazione del bando fino al 31 dicembre 2016**: a tal fine i datori di lavoro dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al contributo la data esatta di inizio del contratto di lavoro.

I lavoratori destinatari dell'Avviso Welfare to Work possono essere assunti con contratto di apprendistato purché lo stato occupazionale del lavoratore sia mantenuto per la durata di almeno 3 anni così come previsto dal successivo art. 4.

Il presente Avviso è caratterizzato da modalità "a sportello". Potranno essere finanziati "bonus" e "doti" per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori aventi i requisiti previsti dal precedente art. 2.1 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.



#### **Art. 4. Condizione per ammissione ai contributi.**

Per accedere al contributo, i datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, devono dichiarare nell'allegato 2 previsto dall' art. 5:

- che l'assunzione del soggetto destinatario rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti<sup>3</sup> oppure, ove non rappresenti un aumento netto, che il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale<sup>4</sup>. Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. L'incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all'assunzione agevolata, deve essere verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione;
- di rispettare la soglia prevista dal Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 relativa alla intensità di aiuto;
- di non essere un'impresa in difficoltà come definita dall'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- di non avere violato il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato per lo stesso profilo professionale da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- di essere in regola con:
  - l'applicazione del CCNL;
  - il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC);
  - la normativa in materia di sicurezza del lavoro;

---

3 Art. 17 punto 5 lett b) del Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014;

4 Art. 32 punto 3 del Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU  
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- di non aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga, a procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi sei mesi;
- di essere a conoscenza e rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17.06.2014, che disciplina la concessione di incentivi alle imprese per l'assunzione di "lavoratori svantaggiati" e "lavoratore molto svantaggiati" definiti tali ai sensi dell'art. 2, punti 4 e 99 del medesimo disposto normativo.

Il beneficiario dovrà predisporre un registro dove annotare il luogo, i giorni e le ore in cui avverrà la formazione on the job per ciascun lavoratore (minimo 60 ore in 6 mesi a partire dalla data di assunzione).

**Tutti i requisiti previsti dall'art 2.2 e tutte le condizioni previste dal presente articolo devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono sussistere al momento della erogazione del contributi.**

**Il diritto al contributo decade se i posti di lavoro creati non sono mantenuti per almeno 3 anni** a partire dalla data delle assunzioni<sup>5</sup> e viene applicato un regime sanzionatorio secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Avviso.

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni eventuale cambiamento dello stato occupazionale dei lavoratori assunti destinatari dell'intervento.

**La partecipazione alla procedura del presente Avviso comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto in esso contenuto.**

#### **Art. 5. Modalità di presentazione delle domande di ammissione ai contributi**

Il contributo viene concesso ai beneficiari indicati all'art. 2.2 del presente Avviso per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'art. 2.1., effettuate a far data dalla pubblicazione del bando fino al 31 dicembre 2016.

I datori di lavoro interessati dovranno presentare, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta.

#### **Allegato 1 – "Richiesta di ammissione ai contributi" contenente:**

- richiesta di ammissione ai contributi "bonus" e "dote" con l'apposizione di una marca da bollo da € 16,00, (che andrà annullata prima della scansione barrandola e apponendo la data):

---

<sup>5</sup> Art. 17 punto 5 lett. c) del Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014;





- elenco dei destinatari dell'azione (di cui art. 2.1 dell'Avviso) con l'indicazione dei dati anagrafici e della data di assunzione. Si dovrà presentare una unica istanza per tutti i lavoratori per cui si sta chiedendo il contributo.

#### **Allegato 2 - “Dichiarazioni sostitutive del beneficiario” contenente**

- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2.2 e 4;
- dichiarazione sostitutiva relativa all'intensità di aiuto di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014;
- dichiarazione sostitutiva antimafia.

A corredo degli allegati 1 e 2 dovrà essere presentata un'unica copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (titolare o legale rappresentante dell'impresa).

#### **Allegato 3 - “Dichiarazioni sostitutive del destinatario” contenente:**

- dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all' art. 2.1.

L'Allegato 3 dovrà essere corredato da copia del documento di identità in corso di validità di ciascun lavoratore sottoscrittore.

#### **Allegato 4 - “Progetto formativo” contenente:**

- le azioni formative previste per l'adattamento delle competenze (dovrà essere allegato un progetto formativo per ogni lavoratore assunto).

La documentazione richiesta dovrà essere inviata all'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, **a pena di esclusione, tramite PEC (Posta elettronica certificata)** al seguente indirizzo: **agenzia lavoro@pec.regione.sardegna.it** a far data dal primo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso ed **entro e non oltre il 31.12.2016**; farà fede l'orario di invio della PEC presso la casella di posta elettronica certificata dell'Agenzia. L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: “Welfare to Work 2016 – Esatta denominazione del datore di lavoro che presenta la richiesta di ammissione a contributo” (ad esempio: “Welfare to Work 2016 – Impresa XXXX s.n.c.”).

Tutta la documentazione, **a pena di esclusione** dovrà pervenire con un unico invio per tutti i lavoratori per cui si sta presentando l'istanza e in un unico allegato in formato PDF. La domanda e tutti i documenti richiesti, in formato PDF, per poter essere accettati dal sistema, dovranno avere una dimensione complessiva massima di 5 MB. Si consiglia, per avere una dimensione del file ottimale, di eseguire le scansioni in scala di grigi ad una risoluzione di 150 dpi.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU  
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



L'Agenzia non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi nell'invio della documentazione.

**Ciascun datore di lavoro potrà presentare per ciascun lavoratore un'unica richiesta di contributo.**

Nell'ipotesi di presentazione plurima di domande riferite allo stesso lavoratore, salvo il caso in cui sia stata presentata precedentemente una richiesta di annullamento secondo i tempi e le modalità descritte al successivo art. 6, sarà ritenuta valida ed ammissibile esclusivamente la prima pervenuta in ordine di tempo all'Ufficio protocollo dell'Agenzia.

**Art. 6. Annullamento della Domanda**

E' prevista la possibilità di annullare la propria domanda e presentarne una nuova, previo annullamento della precedente, entro il termine del 31/12/2016.

La richiesta di annullamento dovrà pervenire necessariamente in forma scritta (con idonea sottoscrizione in originale ed accompagnata da una copia del documento di identità per garantire l'autenticità della provenienza della dichiarazione). La richiesta di annullamento dovrà essere inviata via PEC all'indirizzo [agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it](mailto:agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it) e dovrà contenere nell'oggetto la seguente dicitura: "Welfare to Work 2016 – Esatta denominazione del datore di lavoro – Richiesta di annullamento domanda" (ad esempio: "*Welfare to Work 2016 – Impresa XXXX s.n.c. – Richiesta di annullamento domanda*").

**Art. 7. Modalità di istruttoria ed erogazione degli incentivi**

L'ASPAL effettuerà l'istruttoria delle domande mediante una procedura a "sportello" ossia secondo l'ordine cronologico di invio delle domande e procederà a:

- verificare la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 4 e la completezza e correttezza della documentazione prevista dall'art. 5 del presente Avviso;
- predisporre l'elenco dei beneficiari risultati ammissibili al finanziamento dei contributi;
- impegnare con determina del Dirigente dell'ASPAL le somme previste a favore dei beneficiari fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ferma restando la possibilità, da parte della Amministrazione stessa, di incrementare le dotazioni finanziarie dell'Avviso, in ragione del numero di domande presentate e delle disponibilità finanziarie;
- pubblicare periodicamente sul portale della Regione Sardegna l'elenco parziale dei beneficiari, predisposto sulla base dell'ordine cronologico di invio delle richieste di contributo nella casella di posta elettronica certificata dell'Agenzia;



- comunicare ai singoli beneficiari, con nota protocollata inviata tramite PEC, l'avvenuta ammissione al finanziamento dei contributi, o l'eventuale diniego. In allegato alla nota verrà inviato il modello di richiesta di erogazione e il fac-simile di garanzia fideiussoria.

La graduatoria finale e definitiva dei beneficiari sarà pubblicata comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2017, salvo impedimenti non imputabili all'amministrazione. In tal caso il termine potrà essere prorogato.

La totalità del contributo sarà erogata ai beneficiari presenti nell'elenco degli ammessi al contributo in un'unica soluzione previa:

- **presentazione della richiesta di erogazione** del contributo da parte del beneficiario, che attesti l'effettiva instaurazione o sussistenza del rapporto di lavoro del/i lavoratore/i, debitamente timbrata, datata e firmata dal titolare o legale rappresentante;
- **presentazione della garanzia fideiussoria** sulla base del fac-simile (vedi successivo art. 8).

La richiesta di erogazione e la garanzia fideiussoria dovranno essere presentate a mano oppure per raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, **entro e non oltre 45 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta ammissione al finanziamento dei contributi inviata dall'Agenzia con PEC** (farà fede la data della ricevuta di avvenuta consegna), secondo le modalità in essa indicate.

Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto di lavoro non fosse ancora avvenuta al termine dei 45 giorni, in quanto prevista per una data successiva, la documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre 15 giorni dalla data di effettiva assunzione del lavoratore.

Scaduti i suddetti termini, sarà avviato il procedimento di decadenza dal contributo.

Il contributo (bonus+dote) sarà erogato ai datori di lavoro beneficiari **entro e non oltre 60 giorni** solari dalla ricezione della richiesta di erogazione e della garanzia fideiussoria, salvo impedimenti non imputabili all'Agenzia.

#### **Art. 8. Garanzia fideiussoria**

Il beneficiario dovrà stipulare a favore dell' Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per ciascun lavoratore assunto. La polizza dovrà avere durata ed efficacia triennale maggiorata di 6 mesi a partire dalla data di assunzione del lavoratore per il quale viene richiesto il contributo, fino allo svincolo da parte dell' Agenzia, secondo il fac-simile di garanzia fideiussoria che verrà inviato ai beneficiari contestualmente alla nota di ammissione al finanziamento.

La garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre



1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

L'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 100% del contributo richiesto, maggiorato degli interessi legali a titolo di maggiori spese derivanti dagli interessi e dalle spese accessorie conseguenti all'eventuale mancata restituzione del contributo, qualora le verifiche documentali previste diano esito negativo.

La garanzia fideiussoria sarà estinta con nota scritta di svincolo, a seguito dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile finale dell'intervento che avverrà entro i sei mesi successivi allo scadere dei 3 anni dalla data dell'assunzione del lavoratore per il quale è stato erogato il contributo.

#### **Art. 9. Cause di esclusione**

Nel valutare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti saranno considerati **motivi di esclusione**:

- la presentazione di istanze non contenenti tutti gli elementi richiesti nel format degli allegati del presente Avviso;
- la presentazione di istanze pervenute al di fuori dei termini previsti, o in modalità differenti rispetto a quelle previste dall'art. 5 del presente Avviso;
- la presentazione di istanze da parte di soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dell'Avviso;
- la presentazione di istanze relative all'assunzione di lavoratori diversi da quelli destinatari del presente Avviso;
- l'assenza di uno dei documenti prescritti all'art. 5;
- la mancata sottoscrizione della documentazione prevista dall'art. 5;
- tutti gli altri casi di esclusione previsti dall'Avviso.

Ferme restando le suddette cause di esclusione, l'Agenzia potrà richiedere eventuali chiarimenti e la regolarizzazione della documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria.



## **Art. 10. Base giuridica comunitaria e regole di cumulo.**

I contributi di cui al presente Avviso si configurano come aiuto di Stato e saranno assegnati ed erogati agli aventi diritto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e di incentivi alle assunzioni.

**Il contributo concesso sulla base dell'art. 31, 32 e 33 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 non può avere un'intensità di aiuto superiore al 50% dei costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un <lavoratore svantaggiato> o, nel caso in cui il lavoratore interessato sia un <lavoratore molto svantaggiato>, durante un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.**

Per "costi salariali" si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

1. la retribuzione lorda, prima delle imposte;
2. i contributi obbligatori, quali oneri previdenziali;
3. i contributi assistenziali per figli e familiari a carico.

Gli aiuti descritti, in qualità di costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014, possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, in base ad altri regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.

Inoltre, i presenti aiuti di Stato non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014.

In deroga alla precedente lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del Regolamento (UE) N. 651/2014 relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal Regolamento (UE) N. 651/2014, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

Nella eventualità in cui il beneficiario abbia usufruito di altri aiuti pubblici relativamente agli stessi costi ammissibili, dovrà essere indicata nell'Allegato 1, lett B "Richiesta di ammissione ai contributi" la misura



massima complessiva del contributo richiesto, dato dalla differenza tra quanto percepibile complessivamente e quanto già percepito.

#### **Art. 11. Costi ammissibili e regime sanzionatorio**

Gli aiuti concessi sotto forma di integrazione salariale, in base al presente Avviso e ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, si intendono volti a ridurre il costo del lavoro. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali.

**Il contributo pubblico concesso è erogato in un'unica soluzione e non supera il valore massimo forfetario di € 17.500,00 lordi** per ciascun lavoratore (di cui € 12.500,00 quale importo massimo erogabile come bonus assunzionale e € 5.000,00 quale importo massimo erogabile come dote formativa on the job).

In caso di interruzione del rapporto di lavoro entro 6 mesi dalla data di assunzione, il beneficiario dovrà restituire l'intero ammontare del contributo ricevuto.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro tra il 7° e il 12° mese a decorrere dalla data di assunzione, il beneficiario dovrà restituire il 50% del contributo ricevuto.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro dopo i 12 mesi e prima dei tre anni, il beneficiario dovrà restituire l'importo in misura proporzionalmente rimodulata in base al numero dei mesi di permanenza del lavoratore sul posto di lavoro, calcolato sul 50% dell'importo concesso.

#### **Art. 12. Verifiche e controlli**

L'Agenzia si riserva di effettuare controlli e verifiche, in qualsiasi momento, sullo status dei contratti dei Destinatari attraverso l'accesso al Sistema Informativo del Lavoro (SIL) - Archivio Imprese e Archivio Cittadini.

I controlli saranno effettuati sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal beneficiario e dal destinatario ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In ogni caso, al fine di verificare l'effettiva continuità e conformità delle assunzioni nonché la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, si procederà ad effettuare verifiche censuarie e/o a campione sia in forma diretta che mediante strutture convenzionate.

Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al contributo concesso e ai relativi costi ammissibili di cui all'art.11 del presente Avviso dovrà essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dei beneficiari per la durata di cinque anni a far data dalla presentazione dell'istanza.

#### **Art. 13. Risorse finanziarie**

Per l'attuazione del presente Avviso, in base alla Direttiva dell'Assessore del lavoro, formazione professionale,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU  
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 0001276 del 28/06/2016, sono previste risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari ad € 2.832.800,00 sulle risorse individuate dalla Legge Regionale 11 maggio 2015, n.12 “Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 2013 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale). Autorizzazione di spesa per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali in deroga”.

#### **Art. 14. Informativa a tutela della riservatezza**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni si rende noto che:

- il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel presente procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti;
- il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l'eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell'interessato in relazione al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura;
- il trattamento sarà svolto, prevalentemente con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, da parte dell'Agenzia e dei propri dipendenti o collaboratori incaricati e i dati raccolti saranno archiviati presso l'archivio cartaceo dell'Agenzia oltre che inseriti in un'apposita banca dati elettronica detenuta e gestita dall'Agenzia stessa;
- i dati raccolti possono essere trattati anche per finalità statistiche e essere comunicati a terzi coinvolti nell'iniziativa denominata “*Azione di Sistema Welfare to Work – Avviso pubblico Regione Sardegna 2016*”;
- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, scrivendo al Responsabile del trattamento;
- titolare del trattamento dei dati è l'ASPAL, nella persona del Direttore, Dott. Massimo Temussi;
- responsabile del trattamento è il Direttore ad interim del Servizio Progetti e Politiche del lavoro, Dott. Gianluca Calabrò.

#### **Art. 15. Pubblicità dell'Avviso**

Tutte le informazioni relative al presente Avviso pubblico sono disponibili sul sito istituzionale della Regione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU  
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO



Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)), nell'apposita sezione "Bandi e gare", e sul portale Sardegna Lavoro ([www.sardegna lavoro.it](http://www.sardegna lavoro.it)).

#### **Art. 16. Informazioni sul Procedimento Amministrativo e Responsabile del procedimento**

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento amministrativo inerente al presente Avviso pubblico si intende avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di ammissione ai contributi, è assolto di principio con la presente informativa.

Tutti i provvedimenti amministrativi emanati dall'Agenzia inerenti al presente Avviso possono essere impugnati dinanzi al TAR Sardegna, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione, notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto.

L'Agenzia si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente Avviso in qualunque momento indipendentemente dallo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

L'accesso agli atti da parte degli interessati è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il responsabile unico del procedimento è individuato nella Dott.ssa Natascia Murgia.

Informazioni e chiarimenti relativi all'Avviso potranno essere richiesti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'ASPAL, via Is Mirrionis, 195, Cagliari, tel. 070 6067039 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e al pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00, e-mail [agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it](mailto:agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it).

*Il Direttore ad interim del Servizio  
Progetti e Politiche del lavoro  
F.to Gianluca Calabrò*